

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47257 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 21/07/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Caimano Walter, nato a Santa Maria La Fossa il 9/08/1947,
avverso la sentenza del 22/12/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.
Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21/12/2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannò Walter Caimano alla pena di sei mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 172 del 2008 (così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per avere effettuato o comunque consentito, presso un fondo di sua proprietà, sito in Pignataro Maggiore, loc. Cauciano, un'attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da calcinacci, mattoni forati, piastrelle, blocchetti di cemento; fatti accertati in Pignataro Maggiore il 9/03/2009.

La sentenza di primo grado pose in luce come sulla base della deposizione del teste della polizia giudiziaria Carlo Mingione, una pattuglia di Carabinieri del Comando Stazione di Pignataro Maggiore avesse riscontrato, in data 9/03/2009, che su un fondo, pacificamente risultato di proprietà dell'odierno imputato, era

Corte di Cassazione

presente una persona, identificata in Raffaele Palmesano, intento a scaricare dal proprio motocarro, al momento del controllo, calcinacci e residui di mattoni. Secondo il teste, in tale frangente era presente anche Walter Caimano, il quale, in precedenza, era stato visto dai Carabinieri mentre, a bordo della sua *Fiat Panda* di colore bianco, seguiva il motocarro in questione, mentre questo si stava dirigendo verso il terreno in cui, successivamente, aveva provveduto a scaricare i materiali.

Benché l'imputato avesse precisato, in sede di spontanee dichiarazioni, di essersi limitato a commissionare a Palmesano il mero trasporto di terreno al fine di colmare alcune buche presenti sul proprio fondo, la circostanza che Caimano avesse seguito l'autocarro, colmo di inerti edili, fu ritenuta idonea a dimostrare la sua piena consapevolezza dell'illecito smaltimento di rifiuti, realizzato sull'area di sua proprietà; e, dunque, che egli non avesse semplicemente tollerato tali operazioni sul suo fondo, ma le avesse specificamente commissionate all'autotrasportatore.

Sul piano della qualificazione giuridica dei fatti, il primo giudice rilevò che alla data dell'accertamento era vigente lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti per la regione Campania, dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24/02/1992, n. 225, in base all'art. 19 della legge n. 123 del 2008. Per tale motivo, in luogo della fattispecie contravvenzionale originariamente contestata, individuata nell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, fu ritenuta applicabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, con la conseguente condanna dell'imputato alla pena detentiva sopra riportata.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato propose rituale atto di appello, il quale fu, però, respinto con sentenza in data 22/12/2014 della Corte d'appello di Napoli, che confermò integralmente la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato alle spese di quel grado di giudizio.

Il giudice d'appello ritenne che la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere avesse dato adeguato conto degli elementi probatori acquisiti a conferma dell'ipotesi accusatoria ed aveva, quindi, fatto integrale riferimento alla pronuncia di primo grado, destinata, secondo l'espressa enunciazione della Corte territoriale, ad integrarsi con la stessa sentenza d'appello.

In particolare, quanto alla compartecipazione di Caimano alla condotta di gestione dei rifiuti ascritta a Palmesano, la Corte napoletana pose in luce la circostanza, considerata dirimente, che l'imputato fosse stato visto dai Carabinieri mentre, a bordo della propria vettura, seguiva l'autocarro guidato dal trasportatore; ed essendo il mezzo condotto dallo stesso Palmesano privo di copertura, come riscontrato pacificamente alla stregua della documentazione

fotografica in atti, Caimano doveva avere visto, sicuramente, che a bordo dell'autocarro erano presenti degli inerti provenienti da demolizioni edili.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte d'appello condivise la soluzione accolta dal Tribunale samaritano in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 6, lett. d) del decreto-legge n. 172 del 2008, considerato che l'attività non si era limitata al trasporto e al versamento *una tantum* del materiale sul fondo di Caimano, ma era avvenuta anche in precedenza, secondo quanto era stato riferito dal teste Mingione.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, attraverso tre motivi di impugnazione:

A) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo la difesa del ricorrente, i giudici di merito avrebbero violato le disposizioni poste dall'art. 192 del codice di rito in materia di accertamento probatorio, essendosi erroneamente ritenuto che Caimano avesse partecipato all'attività di trasporto dei calcinacci da parte di Palmesano, laddove, in realtà, l'imputato avrebbe avuto l'errata convinzione che costui trasportasse semplicemente terreno, secondo l'incarico conferitogli. Infatti, lo stesso Caimano, diversamente da quanto riferito dal teste Mingione, non sarebbe stato presente *in loco* al momento dell'arrivo dei Carabinieri, come dimostrato dal fatto che, a differenza del presunto complice, non era stato tratto in arresto dai militari. E a riprova della buona fede dell'imputato, il ricorso evidenzia come Caimano si sarebbe recato in caserma, dopo il controllo, per fare presente agli operanti che il terreno, nel quale i materiali di risulta erano stati scaricati, era di sua proprietà.

B) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 172 del 2008 e per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti di fatto per applicare l'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 172 del 2008, il quale sarebbe applicabile ai soli "rifiuti pericolosi".

L'interpretazione letterale della disposizione in esame, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di rifiuti non pericolosi speciali ed ingombranti debba trovare applicazione la seconda parte della citata lettera a), la quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Tale esegesi sarebbe confermata anche dal fatto che le altre lettere dello stesso comma 1 contemplerebbero sempre la categoria dei rifiuti "pericolosi", non menzionandosi mai quelli "non pericolosi"; nonché, sul piano sistematico, dal fatto che il diverso regime contemplato in relazione alle differenti ipotesi

disciplinate dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 6, corrisponderebbe al differente assetto regolativo che, agli artt. 255 e 256 del Testo unico ambientale, è dettato per le ipotesi della gestione di rifiuti, sanzionate penalmente, da quelle dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti da parte del privato, sanzionate in via solo amministrativa. Sarebbe, dunque, fortemente asistemica la scelta interpretativa che intendesse qualificare, proprio alla stregua del citato articolo 6, come penalmente rilevanti le condotte del soggetto "non qualificato", il quale si limitasse a abbandonare rifiuti non pericolosi.

Inoltre, la motivazione sarebbe illogica in quanto né l'imputazione, né la sentenza di primo grado avrebbero fatto riferimento al carattere continuativo e non occasionale dell'attività di deposito dei rifiuti sul terreno di Caimano.

C) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen..

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato l'ipotesi che tra Caimano e Palmesano potesse esservi stato un qualche fraintendimento e in quanto, in ogni caso, avrebbero disatteso l'obbligo di giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Con riferimento al primo motivo di doglianza, deve premettersi che il controllo sulla motivazione delle sentenze di merito da parte del giudice di legittimità, deve limitarsi a verificarne la congruità dal punto di vista della tenuta logica del ragionamento probatorio, senza potersi spingere fino al punto da preferire una versione alternativa, in ipotesi prospettata dalle parti, ed eventualmente connotata da un carattere di maggiore persuasività sul piano del relativo percorso giustificativo, rientrando tale valutazione nell'alveo degli spazi di apprezzamento valutativo propri dello stesso giudice di merito.

In questa prospettiva, ritiene il Collegio che le sentenze di primo e secondo grado abbiano esplicitato, secondo cadenze logiche prive di smagliature del tessuto argomentativo, le ragioni per le quali abbiano ritenuto manifestamente infondata la versione fornita dall'imputato, il quale aveva riferito di avere commissionato a Palmesano il trasporto di terra da versare sul suo fondo e di non essere stato a conoscenza che l'autotrasportatore avrebbe in realtà conferito, nell'area di sua proprietà, degli inerti da demolizione.

Sul punto, infatti, la Corte d'appello ha rappresentato, con ragionamento logicamente inappuntabile e, dunque, incensurabile in questa sede, che essendo stato visto l'imputato dai Carabinieri mentre, alla guida della propria autovettura,

procedeva al seguito dell'autocarro verso il fondo, egli era certamente a conoscenza della natura del materiale trasportato, considerato che il predetto mezzo era privo di copertura e che, pertanto, gli inerti erano perfettamente visibili.

Alla stregua di tale insuperabile argomento, le ulteriori prospettazioni dell'imputato - volte a dimostrare l'inverosimiglianza della versione offerta dai Carabinieri e che quindi egli non fosse presente *in loco* al momento del loro arrivo - in particolare a partire dalla circostanza che egli, diversamente dall'autista dell'autocarro, non fosse stato tratto in arresto, finiscono per connotarsi come mere illazioni, del tutto prive di qualunque valenza sul piano probatorio, ben potendo ritenersi che, nell'immediatezza, i militari non fossero sicuri di un pieno coinvolgimento del soggetto e che questo fosse, in realtà, emerso in una fase successiva, in particolare quando Caimano si era recato presso la caserma dei Carabinieri per riconoscere di essere proprietario del fondo nel quale erano stati allocati i rifiuti.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa di Walter Caimano censura l'erronea interpretazione che avrebbe condotto i giudici di merito a ritenere applicabile, nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 172 del 2008.

In proposito, giova rilevare che l'intero sforzo interpretativo dispiegato dal ricorrente muove, tuttavia, dalla premessa, chiaramente errata, secondo cui l'imputato sarebbe stato condannato in relazione ad una fattispecie del tutto diversa da quella realmente riscontrata dai giudici di merito.

Invero, come è dato rilevare dal testo dei provvedimenti impugnati, Caimano è stato, in realtà, condannato in quanto ritenuto colpevole non già, come indicato nel ricorso, del delitto di cui alla lett. a) dell'art. 6, comma 1 del decreto legge citato, quanto piuttosto della fattispecie contemplata dalla lett. d) del medesimo art. 6, comma 1, a mente del quale "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente" è punito "con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi".

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto di ravvisare nella condotta ascritta a Caimano, consistente nella compartecipazione al trasporto e al successivo smaltimento degli inerti provenienti da attività di demolizione, un'attività di gestione dei rifiuti, realizzata appunto nelle forme della raccolta, del trasporto e del successivo illecito smaltimento, pienamente rispondente alla descrizione della fattispecie legale ritenuta dai giudici di merito (v. pag. 2 della sentenza di primo grado).

Quanto, poi, al profilo relativo alla asserita occasionalità del trasporto, la Corte territoriale ha ritenuto, anche in tal caso con un apprezzamento di elementi di fatto non suscettibile di alcun sindacato in questa sede, che sulla base di quanto riferito, ancora una volta, dal teste Mingione, l'attività illecita fosse stata svolta anche in altri frangenti, sicché, anche sotto tale profilo, sono pienamente ravvisabili i requisiti richiesti per la integrazione della fattispecie contestata, essendo stata riscontrata un'attività non occasionale di gestione di rifiuti. Ciò che, conseguentemente, consente di qualificare il motivo di ricorso in esame come manifestamente infondato.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen..

I giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ponendo in luce l'assenza di qualunque elemento positivamente apprezzabile in capo all'odierno ricorrente nonché, sotto altro profilo, l'intensità del dolo della condotta tipica.

Tale motivazione, a parere di questo Collegio, si conforma al principio di diritto per cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento unicamente a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v. tra le tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21/07/2016

Il Consigliere estensore

Carlo Bernardi

Il Presidente

Luca Ramacci

